



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 41 del 31/07/2019

**OGGETTO: NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER IMPIANTI A GAS GPL,
DURANTE MERCATI, FIERE, SAGRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.**

SINDACO

- **PREMESSO** che nel territorio di Castel di Iudica, su aree pubbliche o aperte al pubblico, si organizzano e svolgono mercati e manifestazioni a vario titolo, con presenza di operatori, stands gastronomici, auto negozi, ecc. che utilizzano impianti a GPL(gas propano liquido);

- **CONSIDERATO** che:

- il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose;

- il G.P.L possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano sul suolo.

RILEVATO dalle cronache nazionali e locali il verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti ad esplosione di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre, mercati e auto negozi;

RITENUTO che al momento l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare un'ordinanza che contenga norme di carattere tecnico e cautelativo, al fine di prevenire pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità, derivanti dall'uso di impianti a GPL non preventivamente controllati o certificati;

VISTE le norme nazionali UNI-CIG;

VISTO il Decreto 26 novembre 1998 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;

VISTO il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Che durante l'esercizio con auto negozi, i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico, siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegate nelle stesse:

- 1- L'uso di apparecchi alimentari a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita;
- 2- Non è consentito l'uso del gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
- 3- Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - a) Apparecchi di cottura alimentari a gas installati sui banchi di vendita;
 - b) Apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
 - c) Apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine e negli stands gastronomici.

Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non

alimentati da rete di distribuzione.

- 4- Ciascun operatore che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazione relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. La certificazione deve essere così composta e deve essere esibita, unitamente alla documentazione di circolazione del veicolo, ad ogni richiesta degli organi di controllo:
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas GPL in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge, completa di:
 - a) Schema idraulico dell'impianto;
 - b) Dichiarazione relative alla componentistica dell'impianto (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolare di pressione, tubazione di adduzione in bassa pressione);
 - Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione.
- 5- Gli operatori devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, **avente durata annuale**, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui attestì la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia.
- 6- La dichiarazione di cui al precedente punto 5, in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata ed il Comune potrà assegnare il posteggio, resosi temporaneamente vacante, ad altro operatore in regola.
- 7- Gli operatori che utilizzano impianti a GPL, dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone o cose.
- 8- E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL.
- 9- Ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente, debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite di GPL.
- 10- Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa per le violazioni a quanto indicato nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino.

In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.casteldiudica.ct.it.

Di inviare copia della presente ordinanza al Locale Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Iudica, alla Prefettura di Catania, al Comando dei Vigili del Fuoco di Catania.

Da notificare agli operatori locali che esercitano la loro attività con negozi mobili, su aree pubbliche o aperte al pubblico, che utilizzano impianti a GPL e tutti gli esercizi di vendita bombole con GPL.

Il personale della Polizia Locale, il personale dell'Ufficio Tecnico e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Castel di Iudica, 31/07/2019

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.